

N. R.G. 16482/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

| | |
|------------------------------|------------------|
| dott. Raffaele Del Porto | presidente |
| dott.ssa Angelica Castellani | giudice |
| dott. Davide Scaffidi | giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16482/2013 promossa da:

FALLIMENTO “REMI REGOLATORI MISURE IMPIANTI S.R.L.” (C.F. 02225860168)

con l'avv. Beniamino Aliberti;

ATTORE

contro

ENEA MAMOLI (C.F. MMLNEE49E07L400V)

con l'avv. Silvia Vailati;

FERRUCCIO PASSERA (C.F. PSSFRC54L27L400V)

con l'avv. Davide Massimiliano Merlo;

STEFANO VIGANO' (C.F. VGNSFN62C03L400A)

con l'avv. Giacomo Belometti e con l'avv. Christian Ponti;

CONVENUTI

ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI (c.f. 08589510158)

con l'avv. Damiano Camplani e con l'avv. Francesco Panni;

LIGURIA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00436950109)

con l'avv. Gaetano Del Borrello e con l'avv. Diego Angelo Gaetano;

TERZE CHIAMATE



oggetto: azione di responsabilità ex art. 146 l.f.

conclusioni:

per il fallimento:

“Nel merito:

- Accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto sig. Mamoli Enea, quale amministratore della società fallita, condannarsi lo stesso al pagamento in favore del fallimento attore della somma di € 2.404.339,20, così come accertato dall'espletata CTU, o a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo.

- Spese di lite interamente rifuse -

Accertata e dichiarata la responsabilità dei componenti del collegio sindacale della società Re.Mi srl, condannare, in solido tra loro, il rag. Viganò Stefano ed il rag. Passera Ferruccio al pagamento in favore del fallimento attore della somma di € 204.517,50, già dedotta la somma di euro 80.000,00 versata dalla signora Passoni Ernesta, quale unica erede di Fiammetti Pierluigi, così come accertato dall'espletata CTU, o a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo.

- Spese di lite interamente rifuse”

per Enea Mamoli:

“in via principale

respingere tutte le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui alla parte narrativa;

spese diritti e onorari interamente rifusi”

per Ferruccio Passera:

“Rifiutato il contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove la difesa di

Ferruccio Passera così precisa le proprie conclusioni:

in via principale

- respingere le domande formulate dall'attore nei confronti del rag. Ferruccio Passera perché infondate in fatto ed in diritto; - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'attore contenersi la condanna al risarcimento del danno nei confronti del Rag. Ferruccio Passera nei limiti del provato dell'equo e del giusto con decurtazione delle somme già corrisposte al fallimento dalla convenuta Ernesta Passoni, erede di Fiammetti Pierluigi.

- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'attore, respingersi



tutte le domande ed eccezioni formulate dalle terze chiamate per le ragioni tutte esposte nella memoria ex art. 183 VI n. 1 c.p.c. e così condannare, Assicuratrice Milanese compagnia di assicurazioni s.p.a. con sede in Modena, corso Vittorio Emanuele II n. 41 CF 08589510158, Liguria società di assicurazioni s.p.a. con sede in Segrate (MI) via Milano n. 2, ciascuna per quanto di ragione, a manlevare, indennizzare o comunque a rifondere quanto eventualmente l'odierno esponente fosse tenuto a corrispondere all'attore, a qualsiasi titolo, in virtù dell'emananda sentenza;

in via istruttoria: come da foglio di p.c.

In ogni caso

Spese diritti ed onorari interamente rifiuti”.

per Stefano Viganò:

“Voglia il Tribunale Illusterrimo, contrariis reiectis, così giudicare:

in via pregiudiziale, nel merito: accertare e dichiarare, per la causali di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione ad agire nei confronti dell'esponente e per l'effetto rigettare ogni domanda svolta dall'attore nei suoi confronti con il presente giudizio. - Nel merito: rigettare, per le causali di cui in narrativa, ogni domanda svolta dall'attore nei confronti dell'esponente con il presente giudizio, in quanto infondata in fatto ed in diritto. - In ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari. - In via istruttoria: come da foglio di p.c.”

per Liguria Società di Assicurazioni S.p.A:

“NEL MERITO In via principale respingere siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte dal Fallimento Re.m.i. nei confronti del rag. Ferruccio Passera e, per l'effetto, respingere la domanda proposta da quest'ultimo nei confronti di Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.

In via subordinata

nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità del Rag. Ferruccio Passera, respingere la domanda di manleva da quest'ultimo proposta nei confronti di Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. dando atto della inoperatività della garanzia invocata;

In via di ulteriore subordine:

respingere ogni e qualsiasi domanda di manleva formulata dal Rag. Ferruccio Passera ai sensi dell'art. 1917 c.c. e dell'art. 1 delle condizioni di assicurazione in caso di accertato dolo da parte del convenuto; in via di estremo subordine

nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta operatività della garanzia, accertare la quota di responsabilità ipoteticamente ascrivibile al Rag. Ferruccio Passera e limitare conseguentemente l'esposizione di Liguria



Società di Assicurazioni S.p.A. nei limiti di quanto previsto in polizza e, in ogni caso, nei limiti del massimale previsto e con applicazione dello scoperto.

Vinte in ogni caso le spese di lite”;

per Assicuratrice Milanese S.p.A.

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito,

ogni avversa domanda ed eccezione rigettata,

A - Con riferimento alla azione di responsabilità promossa dal Fall. RE.M.I. nei confronti del rag. Passera, A1 – in via principale, rigettare le domande proposte dal Fall. RE.M.I. nei confronti del rag. Passera in quanto infondate.

A2 - In via subordinata, per il caso di ritenuta responsabilità risarcitoria dell’Assicurato, accertato il danno risarcibile dal rag. Passera, in solido con l’amministratore e gli altri sindaci, in quanto direttamente ed immediatamente riconducibile all’accertato inadempimento degli obblighi di vigilanza su di lui incombenti, e quindi, data la transazione intercorsa tra il Fall. RE.M.I. e gli Eredi del dott. Fiammetti, ridotto tale danno risarcibile in misura pari alla quota di responsabilità diretta imputabile al dott. Fiammetti, condannare il rag. Passera a pagare l’importo così determinato.

B - Con riferimento alla azione di garanzia proposta dal rag. Passera verso Assicuratrice Milanese, B1 - In via principale, rigettare la domanda per la non operatività della copertura assicurativa prestata da Assicuratrice Milanese con la polizza ai sensi dell’art. 17 delle condizioni generali, per essere la richiesta di risarcimento per cui è causa pervenuta alla Compagnia quando la polizza aveva cessato la propria validità ed efficacia, laddove la assicurazione valeva “per le richieste di risarcimento pervenute (...) per la prima volta durante il periodo di validità del contratto”.

B2 – In via subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta responsabilità risarcitoria del rag. Passera verso il Fall. RE.M.I., ed in particolare di ritenuta fondatezza delle tesi accusatorie del Fallimento attore, rigettare la domanda per la non operatività della copertura assicurativa prestata da Assicuratrice Milanese con la polizza ai sensi degli artt. 1917 c.c. e 16 e 18, lett. a), delle condizioni generali, per la imputabilità degli atti illeciti addebitati alla responsabilità dell’Assicurato ad un suo stato soggettivo di coscienza e volontà, e dunque di dolo, diretto o quanto meno eventuale.

B3 - In via ulteriormente subordinata, sempre per la denegata ipotesi di ritenuta responsabilità risarcitoria del rag. Passera verso il Fall. RE.M.I., ed in particolare di ritenuta fondatezza delle tesi accusatorie del Fallimento attore, rigettare la domanda di garanzia per la non operatività della copertura assicurativa prestata da Assicuratrice Milanese con la polizza ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 delle condizioni generali, per avere il rag. Passera, al momento della stipula del contratto, taciuto, con dolo o colpa grave, una



circostanza di rischio rilevante ai fini della formazione del consenso della Compagnia, con conseguente annullabilità del contratto e decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

B4 - In via ulteriormente subordinata, rigettare la domanda di garanzia per la operatività a secondo rischio della copertura assicurativa prestata da Assicuratrice Milanese con la polizza rispetto al massimale di € 1.500.000,00 assicurato da La Liguria, essendo questo massimale di ammontare tale da coprire integralmente la domanda risarcitoria proposta dal Fall. RE.M.I.

B5 - In via estremamente subordinata, nella denegata duplice ipotesi di ritenuta responsabilità risarcitoria del rag. Passera

verso il Fall. RE.M.I. e di ritenuta operatività della copertura assicurativa prestata da Assicuratrice Milanese con la polizza, accertare essere la Compagnia tenuta ad indennizzare l'Assicurato nei seguenti limiti:

- per la parte di responsabilità che compete al rag. Passera, da accertarsi e quantificarsi, anche in via riconvenzionale e di surroga ex art. 1916 c.c. in funzione dell'eventuale futuro esercizio del diritto di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c., in una percentuale non superiore al 3,3-5% del pregiudizio causalmente riconducibile alle condotte illecite dell'amministratore e dei sindaci;
- per il caso specifico che la reticenza dell'Assicurato di cui al precedente punto B3 fosse ritenuta non addebitabile a dolo o colpa grave, bensì a colpa semplice, con riduzione, ai sensi dell'art. 1893 c.c., dell'indennizzo dovuto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
- per il caso specifico di rigetto dell'eccezione di cui al precedente punto B4, con riduzione, ai sensi dell'art. 1910, 3° e 4° comma, c.c., proporzionale all'indennità dovuta da La Liguria, e dunque secondo un rapporto di 1 a 3;
- con scoperto a carico del rag. Passera pari a 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con il massimo di € 52.000,00, e fino alla concorrenza del massimale di € 500.000,00.

Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge; condanna da porsi a carico:

- del Fall. RE.M.I. in caso di accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto A1;
- del rag. Passera in caso di accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti B1, B2, B3 e B4.

In via istruttoria: come da foglio di p.c.

FATTO E PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 5.12.2012, il fallimento RE.MI Regolatori Misure Impianti S.r.l. ("Remi", società dichiarata fallita dal tribunale di Bergamo con sentenza del 18.11.2010 n. 245/2010) ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo Enea Mamoli, in qualità di amministratore unico della società fallita, nonché Ferruccio Passera, Stefano Viganò e Pierluigi Fiammetti in qualità di



componenti del collegio sindacale dal 20.12.2001 all'1.7.2008, chiedendo, ex art. 146 l.f., 2392 e ss. e 2407 c.c., la condanna degli stessi in solido al risarcimento dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali.

A seguito di ordinanza con cui il tribunale di Bergamo ha declinato la sua competenza, il giudizio è stato riassunto il 25.7.2013 davanti al tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa, nei confronti degli stessi soggetti.

A fondamento delle sue pretese, il fallimento ha dedotto il compimento di atti di *mala gestio* da parte dell'amministratore unico nonché l'omessa adeguata vigilanza da parte dei componenti dell'organo collegiale. In particolare, l'amministratore ha omesso di indicare in bilancio significative poste passive discendenti da debiti erariali per tributi e sanzioni, nonché di provvedere alla svalutazione di crediti inesigibili o addirittura inesistenti, e ha distratto somme della società indirizzandole ingiustificatamente alla società Stim, riconducibile alla coniuge di Mamoli. L'errata rappresentazione della situazione contabile ha di fatto occultato la perdita del capitale sociale, asseritamente avvenuta nel corso del 2005 e non rilevata dal collegio sindacale. In assenza dei presupposti di legge, l'attività è proseguita con aggravio del dissesto in pregiudizio della società e dei creditori sociali

L'amministratore unico si è costituito e ha eccepito la prescrizione dell'azione esercitata dal fallimento, nonché l'infondatezza nel merito delle pretese avversarie; analogamente, i sindaci si sono costituiti e hanno eccepito la prescrizione dell'azione esercitata dal fallimento, evidenziando che in data 1.7.2008 l'organo collegiale ha cessato le sue funzioni, non essendo più obbligatoria per legge, a quell'epoca, la sua adozione da parte della società; Viganò, in particolare, ha eccepito di aver rassegnato in data 12 - 19 settembre 2007 le dimissioni dalla carica di componente il collegio sindacale della società Re.Mi. Regolatori Misure Impianti S.r.l.; rimasta in carica, a quella data, la maggioranza dei sindaci effettivi, è subentrato *ex lege* il sindaco supplente Gianfranco Zucca; nel merito, i sindaci hanno contestato le pretese avversarie, deducendo di aver prontamente segnalato all'amministratore la sussistenza di forti criticità nei bilanci; Ferruccio Passera e Pierluigi Fiammetti hanno poi chiamato in causa in manleva le rispettive compagnie assicurative. Su istanza di Ferruccio Passera si sono quindi costituite Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. ("Liguria") e Assicuratrice Milanese S.p.A. ("Milanese"), aderendo, nel merito, alle difese dei convenuti, ed eccependo l'inoperatività delle rispettive polizze; su chiamata di Pierluigi Fiammetti invece si sono costituite Lloyd's Assicurazioni e Vittoria Assicurazioni.

All'udienza del 21.7.2015 l'avv. Davide Merlo ha comunicato il decesso dell'assistito Pierluigi Fiammetti e il processo è stato interrotto. La causa è stata poi riassunta dal fallimento anche nei confronti di Ernesta Passoni, erede del sindaco defunto.

In ragione della stipula di un accordo transattivo tra alcune delle parti allora in causa, all'udienza del 18.9.2019 il fallimento ha rinunciato all'azione nei confronti di Ernesta Passoni, nonché delle compagnie assicurative Llyods e Vittoria. I difensori delle suddette parti hanno accettato la rinuncia a spese



compensate. Analogamente, Passoni ha rinunciato all'azione nei confronti delle compagnie, che hanno accettato a spese compensate.

Il giudizio è stato pertanto estinto parzialmente, limitatamente ai rapporti processuali intercorrenti tra il fallimento e Passoni (erede Fiammetti), Llyods e Vittoria, nonché tra Passoni e le compagnie assicurative.

All'udienza del 14.12.2017 l'avv. Vailati per Mamoli ha dato atto di aver rinunciato al mandato e per il convenuto non è più costituito alcun difensore.

La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica di tipo contabile.

All'udienza del 3.12.2019 sono state precisate le conclusioni sopra riportate e, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c., la è stata rimessa al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le pretese del fallimento sono fondate.

Sull'eccezione di prescrizione

Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, la stessa è infondata per le seguenti ragioni.

Come noto, l'art. 146 L. Fall. attribuisce al curatore del fallimento di s.r.l. la legittimazione esclusiva ad esercitare, previa autorizzazione del giudice delegato, l'azione di responsabilità sociale e dei creditori sociali (in tal senso Cass. 17121/2010, secondo cui "in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 l.f., in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art.130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 cod. civ."; conforme, in sostanza, la recente pronuncia Cass. 23452/2019, secondo cui "in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, anche dopo la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, il curatore ai sensi dell'art. 146 l.fall. è legittimato ad esperire l'azione dei creditori sociali, pure in mancanza di un espresso richiamo all'art. 2394 c.c. previsto per le sole società per azioni ma applicabile in via analogica, in quanto accedendo ad una diversa interpretazione si creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i creditori della società azionaria e quelli della s.r.l. e tenuto conto che dopo la novella dell'art. 2476 c.c., introdotta dall'art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, anche nella società a responsabilità limitata è ora espressamente ammessa l'azione dei creditori sociali").



Nel caso in esame la curatela, invocando l'art. 146 l.f., ha per l'appunto esercitato cumulativamente sia l'azione sociale di responsabilità sia l'azione che sarebbe spettata ai creditori sociali, danneggiati dall'incapienza del patrimonio della società debitrice.

Sebbene per giurisprudenza e dottrina non possa essere considerata pacifica la natura dell'azione ex art. 146 l.f., deve ritenersi che le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 c.c. e 2394 c.c. (o 2476 comma 3 c.c. e 2476 comma 6 c.c. per la s.r.l.), pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Detta azione - presentando una connotazione autonoma rispetto alle prime, attesa la sottostante "ratio" di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia tanto dei soci quanto dei creditori sociali - postula una legittimazione attiva di quelle distinte azioni, ma, secondo l'orientamento cui si ritiene di dover aderire, non ne altera i presupposti operativi (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 21/06/2012, n. 10378). Da quest'ultima considerazione, per quanto di interesse in questa sede, deriva che la disciplina applicabile in punto di prescrizione si atteggi in modo differente a seconda dei presupposti operativi evocati: pur essendo comunque quinquennale il termine prescrizionale dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.f., il *dies a quo* è differente a seconda che il curatore abbia agito con la legittimazione processuale ex art. 146 l.f. nell'esercizio: a) dell'azione sociale di responsabilità, oppure b) dell'azione di responsabilità esperibile da parte dei creditori.

Il termine di prescrizione decorrerà quindi:

a) per l'azione sociale, pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, dal momento in cui, per effetto dell'inadempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, si verifichi il danno alla società; il *dies a quo*, pertanto, può essere posteriore non solo a quello in cui si sia verificato l'inadempimento, ma anche a quello in cui amministratori e sindaci siano cessati dalla carica (ferma la sospensione del termine, quanto agli amministratori, durante lo svolgimento dell'incarico ex art. 2941, n.7 c.c.). Come affermato da Cass. civ. Sez. I Sent., 04/12/2015, n. 24715, il momento di decorrenza del termine quinquennale deve essere individuato nel momento in cui "il danno diventi oggettivamente percepibile all'esterno e cioè si sia manifestato nella sfera patrimoniale della società, non rilevando a tal fine che l'azione di responsabilità abbia natura contrattuale";

b) per l'azione dei creditori sociali, dal momento - che può essere anteriore o coincidente con la dichiarazione del fallimento - in cui gli stessi siano stati in grado "...di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società (v. Cass. n. 9619 del 2009, n. 20476 del 2008, n. 941 del 2005). In ragione dell'onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente ad oggetto l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando



all'amministratore convenuto nel giudizio (che eccepisce la prescrizione dell'azione di responsabilità) dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapacità patrimoniale (v. Cass. n. 13378 del 2014). La relativa prova, se è vero che può desumersi anche dal bilancio di esercizio (v. Cass. n. 20476 del 2008), deve pur sempre avere ad oggetto "fatti sintomatici di assoluta evidenza" (indicati da Cass. n. 8516 del 2009 nella chiusura della sede sociale, nell'assenza di cespiti suscettibili di esecuzione forzata, ecc), nell'ambito di una valutazione che è riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa...>> (Cass. civ. Sez. I Sent., 04/12/2015, n. 24715).

Nella presente vicenda il fallimento non ha partitamente distinto tra condotte foriere di pregiudizi alla società e condotte che abbiano cagionato un danno ai creditori sociali, assumendo piuttosto, come si ricava dalla narrativa complessiva, che il pregiudizio arrecato dai comportamenti dei convenuti sia emerso unitariamente, a causa delle alterazioni del bilancio, soltanto al momento della dichiarazione di fallimento. Gli stessi convenuti, sollevando l'eccezione di prescrizione, non hanno specificamente distinto i profili sopra accennati, ma si sono limitati ad affermare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni sul presupposto che - quanto a Mamoli - "l'insufficienza del patrimonio sociale...era manifesta e conoscibile a far data dal 2006, e quindi ben prima dei cinque anni di cui al termine di prescrizione stabilito dalla legge", e che - quanto ai sindaci - il collegio aveva cessato le sue funzioni in data 1.7.2008 (Viganò, come sopra riferito, già dimissionario dal luglio 2007).

In proposito, ferme le considerazioni già formulate in punto di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 7 c.c., si osserva che i bilanci anteriori al quinquennio antecedente la proposizione dell'azione registravano un patrimonio netto positivo, laddove l'erosione integrale del capitale sociale era già avvenuta nel corso dell'esercizio 2004, così come accertato in sede peritale. La natura delle operazioni di riclassificazione dei bilanci della società operata dapprima dalla curatela (e poi dal c.t.u. nel corso del presente giudizio), idonea a ricostruire gli effettivi risultati economici conseguiti, con le relative conseguenze patrimoniali, rende palese l'impossibilità per i creditori sociali, privi di accesso alle indispensabili informazioni contabili, di provvedere a detta riclassificazione. L'oggettiva percepibilità dell'insufficienza del patrimonio va fatta perciò coincidere, nel caso in esame, con la dichiarazione di fallimento (18.11.2010); posto che l'atto di citazione è stato notificato nel 2013, deve ritenersi, in definitiva, per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, avendo la curatela provveduto alla notifica dell'atto introduttivo, per l'appunto, quando non era ancora decorso il quinquennio dagli eventi ora richiamati.

Sugli esiti della c.t.u.

Nel merito, le censure mosse dal fallimento sulla correttezza dei bilanci depositati si sono rivelate fondate, come emerso in sede peritale, secondo quanto verrà precisato.



Questo collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u.

In primo luogo, va condivisa la metodologia adottata dal consulente, che, sulla scorta della documentazione contabile offerta in produzione, ha passato analiticamente in rassegna le doglianze formulate dal fallimento in ordine all'omessa svalutazione di crediti nonché in ordine alla mancata indicazione di poste passive relative a debiti verso l'erario, circostanze che di fatto hanno occultato sistematicamente le perdite e, in definitiva, l'avvenuta erosione del capitale sociale.

Per quanto riguarda il primo ordine di censure, il CTU ha rilevato che nel 2002 risultavano iscritti crediti, insoluti dal 2001, nei confronti della società serba Pangas per un valore nominale di € 297.624,80. Sulla base di ulteriori accordi conclusi tra le parti, Pangas si era impegnata a saldare il debito entro il 2002, ma non è stata corrisposta alcuna somma. Il credito in esame è stato oggetto di cessione a terzi soltanto nel 2006 per il corrispettivo di € 10,00.

In proposito si evidenzia che, come noto, l'art. 2426, comma 1, numero 8, c.c. stabilisce che i crediti debbano essere iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione. In conformità con il principio contabile n. 15 OIC, il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. A fronte del pregresso inadempimento del terzo, e delle maggiori difficoltà di recupero di un credito vantato nei confronti di una società estera, la posta in questione poteva e doveva essere svalutata già nel corso del 2002. L'amministratore, tuttavia, non ha predisposto alcun fondo rischi, né i sindaci hanno rilevato detta criticità. Dalla documentazione offerta e dalle allegazioni delle parti non emerge poi l'esistenza di accordi ulteriori, successivi a quello sopra indicato, volti a dilazionare il pagamento, né si ricava che l'amministratore si sia attivato per procedere al recupero delle somme spettanti alla società. In realtà, il c.t.u. non ha rinvenuto nemmeno nel bilancio relativo all'esercizio 2006 l'appostazione della perdita generata dalla cessione del credito in parola, che avrebbe dovuto essere riclassificata nell'apposita voce del conto economico per l'importo di € 297.624,80, laddove il campo in parola conteneva, invece, soltanto l'indicazione di una minor somma, pari a € 2.062,00. In assenza dei bilanci precedenti a quello del 2004, il c.t.u. ha provveduto a rettificare lo stato patrimoniale dell'esercizio relativo all'anno appena menzionato, introducendo un accantonamento fondo svalutazione crediti dell'importo di € 297.624,80.

Analogamente, con riferimento ai rapporti commerciali con Eurocobil S.r.l., dall'esame dei partitari è emerso che Remi abbia interrotto le vendite ad Eurocobil già nell'anno 2002. Il saldo di apertura del cliente nell'esercizio 1998 riportava un credito pari a Lire 256.982.500, pagato parzialmente in quell'anno per Lire 181.760.310; come accertato in sede peritale, già nel 1998 la RE.MI. vantava un credito nei confronti di Eurocobil di Lire 75.222.190, pari ad € 38.849,00. Dal raffronto con le operazioni compiute negli anni successivi il consulente ha ricavato che i pagamenti delle fatture insolute avvenivano solitamente nell'anno



o, al massimo nell'esercizio successivo. Sulla base di tali rilievi il c.t.u. ha dunque ritenuto, con esiti che il collegio ritiene condivisibili, che Remi avrebbe dovuto effettuare una svalutazione per il credito residuo almeno nell'anno 2004, esercizio in cui per l'appunto risultava assai probabile, in ragione delle tempistiche tradizionali di pagamento per quel tipo di rapporto, che il credito in questione avesse già perso il suo valore.

Per quanto riguarda il secondo ordine di censure, relative all'omesso pagamento di debiti tributari, da cui è conseguita l'applicazione di sanzioni e interessi da parte dell'erario, altrettanto condivisibili appaiono i rilievi compiuti dal c.t.u., che ha preso in esame, tra gli altri, anche i vari avvisi di accertamento notificati alla società, riguardanti la pressoché totalità degli esercizi compresi tra il 2002 e il 2008. Al riguardo si osserva che, anche nel caso di impugnazione di avvisi di accertamento, l'amministratore avrebbe comunque dovuto iscrivere i relativi importi nello stato patrimoniale: sulla base del principio OIC 31 infatti – principio che definisce le passività potenziali come passività connesse a situazioni già esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, caratterizzate da incertezza e con esito pendente in quanto si risolveranno in esercizi successivi - la società avrebbe dovuto creare un apposito fondo rischi destinato a fronteggiare spese e perdite che si sarebbero potute verificare in futuro, e che di fatto si sono verificate. Traendo dette perdite origine da eventi specifici manifestatisi in un determinato esercizio in chiusura, nel rispetto del principio di competenza economica le stesse dovevano essere rilevate in quello stesso anno.

All'esito dei rilievi indicati, il CTU ha effettuato le debite rettifiche contabili nel bilancio 2004, non avendo a disposizione - si ribadisce - i bilanci relativi agli anni precedenti.

Condivisi i metodi dell'indagine peritale, vanno accolte le rettifiche apportate dal c.t.u. ai bilanci di Remi, effettuate dapprima nell'ottica della continuità e poi nella prospettiva liquidatoria, rettifiche che evidenziano risultati economici difformi rispetto a quelli dichiarati dalla società, con le conseguenti inevitabili ricadute sulla consistenza patrimoniale alla chiusura dei singoli esercizi.

Il c.t.u. ha poi provveduto all'individuazione della data di effettiva perdita del capitale sociale: a seguito delle rettifiche operate, come dettagliatamente indicate dal c.t.u. nel prospetto situazione patrimoniale della società redatta con criteri di liquidazione, è risultato che alla data del 31.12.2004 il patrimonio netto era negativo per € 33.537,80. Detta conclusione appare corretta anche alla luce delle obiezioni sollevate, in punto di calcolo, dai cc.tt.pp., in particolare del c.t.p. di Passera e Viganò, obiezioni superate dal c.t.u. con valutazioni immuni da vizi di ordine logico e giuridico.

Dalla documentazione in atti è poi possibile individuare le operazioni poste in essere in epoca successiva a tale data (come risultanti dalla presenza di ricavi di esercizio, costi per servizi, materie prime e, almeno fino al 2008 compreso, per personale) produttive di un'effettiva perdita, (escluse pertanto quelle che hanno generato, addirittura, un utile), e ha determinato il disavanzo maturato anno per anno fino alla data del fallimento 18.11.2010, allorquando il patrimonio netto si è rivelato pari a - € 2.437.877,00.



Sulle responsabilità dei convenuti

Sussiste la responsabilità di Enea Mamoli: sulla base degli esiti della perizia è stato infatti dimostrato che l'amministratore unico ha redatto i bilanci in modo errato, di fatto occultando l'intervenuta erosione del capitale sociale nel corso del 2004. L'amministratore ha dunque omesso di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c. e ha proseguito l'attività d'impresa, aggravando il dissesto.

L'esame sui fatti illeciti dell'amministratore censurati dal fallimento e successivi all'intervenuta erosione del capitale sociale, pur analiticamente accertati in sede peritale, può essere omesso, atteso il valore assorbente della doglianza attorea relativa all'illecita prosecuzione dell'attività in pregiudizio di società e creditori sociali.

Sussiste altresì la responsabilità solidale del collegio sindacale, inadempiente rispetto agli obblighi di vigilanza ex art. 2407 comma 2 c.c. in quanto lo stesso ha omesso di rilevare le macroscopiche violazioni gestorie sopra enucleate e non ha reagito adeguatamente di fronte agli illeciti amministrativi posti in essere da Mamoli, essendosi limitato soltanto a prospettare, in modo incompleto, la sussistenza di alcune criticità nella gestione della società poi fallita. In proposito, infatti, si evidenzia che nel verbale del collegio sindacale del 25.11.2005 l'organo collegiale ha segnalato all'amministratore "l'immobilismo delle partite clienti" e "la riduzione del fatturato a oltre la metà rispetto all'esercizio precedente", ritenendo indispensabile la tempestiva convocazione dell'assemblea straordinaria per un aumento di capitale a auspicando, per la redazione dei bilanci futuri, l'eliminazione di poste attive relative a crediti verosimilmente deteriorati; nel verbale del collegio sindacale del 24.2.2006 i sindaci hanno rilevato l'inerzia di Mamoli rispetto alle criticità segnalate; soltanto nel verbale di riunione del 31 marzo 2008 il collegio dava atto dell' "impossibilità di controllo della società", chiedendo all'amministratore di indire urgentemente un'assemblea straordinaria.

Dai verbali trascritti dal collegio sindacale, in vero, è emerso che i sindaci hanno attestato, per gli esercizi dal 2001 al 2007, la regolare tenuta della contabilità – circostanza, quest'ultima, smentita dal c.t.u. quantomeno a far data dall'esercizio 2004 – affermando, tra l'altro, che i crediti e i debiti erano iscritti al loro effettivo valore di realizzo e di pagamento (in contrasto quanto affermato dai sindaci stessi negli anni precedenti) ed esprimendo, in definitiva, parere favorevole all'approvazione di tutti i bilanci d'esercizio, così come predisposti da Mamoli. A fronte della reiterata inerzia dell'amministratore, il collegio sindacale avrebbe dovuto procedere, innanzitutto, alla convocazione dell'assemblea ai fini dell'adozione dei rimedi di cui all'art. 2482 ter c.c. (c.d. controllo sostitutivo ex art. 2406 comma 1 c.c.); in mancanza di esito positivo, avrebbe potuto e dovuto prendere atto del verificarsi della specifica causa di scioglimento derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge invitando l'amministratore alla iscrizione di tale notizia, in caso di ulteriore inerzia dell'amministratore, fare quindi istanza al tribunale, ai sensi dell'art. 2485 c.c., per l'accertamento della causa di scioglimento; inoltre, in caso di fondato sospetto del compimento di irregolarità gestorie, avrebbe potuto denunciare i fatti al tribunale ex art. 2409 c.c.). La tempestiva adozione



da parte dei sindaci delle iniziative opportune appena enunciate avrebbe consentito di evitare il protrarsi delle condotte illecite e, quindi, la verifica di ulteriori danni: col che va anche affermata la sussistenza del nesso causale di cui all'art. 2407, 2° comma, c.c..

Nessuna efficacia esimente, né per l'amministratore né per i sindaci, dispiega la circostanza - da questi ultimi peraltro allegata in modo generico - che Mamoli nel corso del tempo avesse offerto assicurazioni sulle prospettive di continuità e finanziato personalmente la società, atteso il carattere macroscopico delle violazioni rispettivamente riconducibili all'amministratore e ai sindaci in relazione, per il primo, all'occultamento dell'erosione del capitale sociale, all'indebita prosecuzione dell'attività in assenza dei presupposti di legge, nonché, per i secondi, all'omessa vigilanza.

In definitiva, va ribadito che la curatela ha fornito la prova: a) della condotta illecita addebitata ai convenuti (occultamento della perdita del capitale sociale, omessa adozione dei rimedi di cui all'art. 2482 ter c.c. e indebita prosecuzione dell'attività d'impresa a far data dall'1.1.2005, omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo attribuiti per legge al collegio sindacale; b) delle conseguenze lesive di detta condotta (maggiori perdite accumulate per effetto della indebita prosecuzione dell'attività); c) del nesso eziologico sussistente tra l'indebita prosecuzione dell'attività e le conseguenze patrimoniali negative subite dalla società e dai creditori sociali.

Sulla liquidazione del danno e sull'imputabilità dello stesso ad amministratore e sindaci

Ai fini della liquidazione del danno è necessario evidenziare che il pregiudizio arrecato alla società e ai creditori sociali deve essere calcolato, in conformità all'art. 2486, comma 3 c.c., come di recente modificato, attraverso il criterio dei c.d. "netti patrimoniali", ossia nella differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione della carica gestoria o a quella di apertura della procedura concorsuale, da un lato, ed il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, dall'altro, una volta detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità.

Tenuto conto dei costi che la società avrebbe comunque sostenuto in caso di tempestiva liquidazione (correttamente calcolati dal c.t.u. mediante iscrizione, in sede di rettifiche, di un apposito fondo "costi e oneri netti di liquidazione"), la differenza tra i netti patrimoniali al 31.12.2004 e alla data del fallimento, è risultata pari a € 2.404.339,20 (patrimonio netto in ottica liquidatoria al 31.12.2004 - € 33.537,80, patrimonio netto in ottica liquidatoria alla data del fallimento - € 2.437.877,00).

Di tale pregiudizio risponde l'amministratore.

Ferma la responsabilità solidale tra l'amministratore unico e i sindaci, la liquidazione del danno cagionato da questi ultimi tiene conto del minor arco temporale in cui i membri dell'organo collegiale hanno esercitato le loro funzioni.



In proposito, il c.t.u. ha provveduto alla liquidazione tenendo conto della differenza algebrica tra i netti patrimoniali in ottica liquidatoria al 31.12.2004 e al 31.12.2017 (-€ 318.055,30), determinando il pregiudizio cagionato nella misura di € 284.517,50. L'individuazione dell'arco temporale preso in considerazione dal c.t.u. risulta corretto per le seguenti ragioni. Il c.t.u. ha preso in considerazione il danno causato dalla condotta omissiva dei sindaci in relazione alla prosecuzione indebita dell'attività fino alla data del 31.12.2007, ossia alla data di chiusura dell'ultimo esercizio comune a tutti e tre i membri del collegio originariamente convenuti in questo giudizio, periodo sul quale gli stessi erano congiuntamente chiamati a vigilare; sul punto, più precisamente si osserva che Passera e Fiammetti sono rimasti in carica dal periodo della nomina, ossia il 20.12.2001 al giorno 1.07.2008, data in cui fu deliberata la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite previsto dalla legge per l'obbligo delle s.r.l. di dotarsi di un organo di controllo; Viganò, invece, nominato componente del collegio sindacale in data 20.12.2001, ha rassegnato le dimissioni in data 12-19.9.2007, e ha dunque svolto il suo incarico per una durata inferiore rispetto a quella degli altri membri del collegio. Considerati gli scarti temporali evidenziati, s'impongono le seguenti considerazioni. Da un lato, estendere la responsabilità di Passera e Fiammetti fino alla data effettiva di cessazione delle funzioni dell'intero collegio sindacale (ossia di sei mesi rispetto al periodo preso in considerazione dal c.t.u., fino al 31.12.2007) risulterebbe non corretto in ragione dei tempi fisiologicamente necessari perché i sindaci possano provvedere ad effettuare le normali verifiche sulla regolarità dell'esercizio precedente; nel contempo, la responsabilità di Viganò, dimissionario nel settembre 2007, non risulta indebitamente dilatata laddove il danno è stato determinato avendo riguardo ad una data successiva alle sue dimissioni: lo scarto temporale in questione (circa tre mesi), infatti, risulta del tutto esiguo, tenuto conto, soprattutto, del fatto che la parte pressoché assorbente delle condotte foriere del pregiudizio complessivo arrecato dai sindaci risulta esser stata consumata da tutti e tre i membri del collegio nel periodo anteriore alle dimissioni di Viganò.

In definitiva, pertanto, nell'ottica della determinazione equitativa del danno complessivamente cagionato risulta irrilevante il fatto che Viganò sia cessato dall'incarico quasi un anno prima dei restanti componenti del collegio di amministrazione; non è dunque necessario procedere ad una differente attribuzione delle singole responsabilità dei membri del collegio, atteso peraltro che la questione non è stata nemmeno stata oggetto di specifica domanda di accertamento da parte dei soggetti direttamente interessati.

Dall'entità dei danni imputabili ai sindaci deve essere decurtata la somma di € 80.000, corrisposta al fallimento per conto dell'erede di Fiammetti in forza dell'accordo transattivo indicato in fatto: conseguentemente, avuto riguardo ai calcoli effettuati dal c.t.u., deve concludersi che Passera e Viganò rispondano, in solido con l'amministratore, dei danni complessivamente cagionati fino a concorrenza di € 204.517,50.



Più precisamente, trattandosi di credito risarcitorio, le somme sopra indicate devono essere maggiorate della rivalutazione - secondo gli indici ISTAT - dalla data dei fatti illeciti (nel caso in esame, protrattisi nel tempo); gli interessi, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, devono essere calcolati al tasso legale sulle somme sopra indicate, rivalutate (sempre secondo gli indici ISTAT) di anno in anno sino alla data di pubblicazione della sentenza.

Per semplicità di calcolo, il credito risarcitorio complessivo viene quindi determinato all'attualità, con criterio equitativo che tiene conto del tempo trascorso dalla data dei fatti illeciti accertati ad oggi e della modesta entità del fenomeno inflattivo manifestatosi in tale periodo, nella misura complessiva di € 2.590.000,00 (con concorrenza dei sindaci fino a € 215.000,00) somma comprensiva altresì degli interessi legali via via maturati sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e sulla quale spettano gli ulteriori interessi, in misura legale, da detta data sino al saldo.

Atteso il tenore della domanda attorea e della narrativa sottesa, in cui il risarcimento dei danni è stato chiesto nella misura dei netti patrimoniali in conseguenza della prosecuzione indebita dell'attività d'impresa per il periodo successivo all'intervenuta erosione del capitale sociale, non si pone il problema di individuare ulteriori pregiudizi arrecati da altre condotte di *mala gestio* poste in essere dai convenuti in epoca anteriore al 31.12.2004, né di individuare il pregiudizio arrecato dalle ulteriori condotte illecite censurate (ad esempio, quella distrattiva), essendo in questo caso già assorbito nell'arco temporale di prosecuzione illecita dell'attività.

Sulle domande di manleva formulate da Ferruccio Passera:

Con riferimento alle domande di manleva formulate da Passera si osserva quanto segue.

Deve escludersi in primo luogo l'operatività della polizza stipulata con Liguria, posto che la stessa copre l'assicurato soltanto in relazione all'attività di commercialista, e non anche di sindaco.

Al riguardo, Ferruccio Passera ha dedotto di aver stipulato con Liguria un'ulteriore appendice negoziale che, in deroga a quanto previsto dalle art. 3 lettera p) delle condizioni generali del contratto, estenderebbe la copertura assicurativa anche all'attività di sindaco, circostanza fattuale contestata dalla compagnia assicurativa. Nella documentazione offerta in produzione, in realtà, non è dato rinvenire l'appendice indicata dal sindaco, talché la domanda di manleva formulata nei confronti di Liguria deve essere respinta.

Con riferimento alla domanda di manleva avanzata nei confronti di Milanese, l'assicurazione ha eccepito in primo luogo l'inoperatività della polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale n. 01302980033 stipulata il 26.03.2008 in forza dell'art. 17 cond. gen., dal momento che la richiesta di risarcimento è pervenuta all'assicurazione soltanto in data 28.3.2013, ossia quando la polizza in questione aveva cessato la sua validità ed efficacia (26.3.2009).



Passera ha invocato l'applicabilità al caso in esame della garanzia postuma illimitata, evidenziato che ai sensi dell'art. 17 bis cond. gen. "l'assicurazione vale a favore dell'assicurato che ha corrisposto il premio maggiorato, per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati". Sul punto, Milanese ha eccepito che la suddetta clausola non è richiamata nel frontespizio della polizza e che in ogni caso l'assicurato non ha mai corrisposto il premio maggiorato, al cui pagamento è subordinata l'efficacia della copertura illimitata.

Sul punto, preliminarmente si osserva che l'assicurato non ha compiuto alcun specifico riferimento in ordine all'eventuale invalidità della clausola di cui all'art. 17 cg - riconducibile al modello "on claims made basis" – essendosi piuttosto limitato a richiamare l'operatività della successiva clausola di cui all'art. 17 bis cg; al riguardo ritiene il tribunale che, in assenza di allegazioni da cui possano evincersi profili di illiceità e di inadeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, fermo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità Cass. civ. SS.UU. sent., 24/09/2018, n. 22437, deve affermarsi la piena validità della clausola prevista all'art. 17 cg.

Nella presente vicenda non trova invece applicazione la clausola di estensione illimitata della polizza ex art. 17 bis cg.

In proposito, non può avallarsi l'eccezione di Milanese, alla cui stregua la prova della mancata stipulazione dell'estensione della copertura discenderebbe dalla mancanza di indicazioni in tal senso all'interno dell'apposito campo contenuto nel frontespizio: il mancato richiamo dell'estensione della polizza costituisce infatti un mero indice di carattere formale, di per sé insignificante sol che si pensi che il campo in parola è preposto a contenere l'indicazione non solo di eventuali estensioni della copertura assicurativa, ma anche di eventuali limitazioni all'operatività della stessa, limitazioni che, per l'appunto, non risultano indicate con riferimento alla clausola di cui all'art. 17 cg.

Semmai, dal raffronto tra l'entità dei premi pattuiti, come indicati nel frontespizio della polizza, e i tariffari offerti in produzione dall'assicurazione, si ricava, come attestato anche dai calcoli della terza chiamata, che il premio concordato tra le parti (€ 1.837,40, al netto delle imposte) non comprendeva affatto la maggiorazione del 25% sul premio imponibile prevista dal regolamento negoziale per l'estensione della copertura assicurativa.

Il premio pattuito risulta difatti espressamente qualificato come "premio minimo imponibile" e non risulta assoggettato alla ricordata maggiorazione del 25%; il premio è inoltre stabilito in misura addirittura inferiore a quella indicata in tariffa tenuto conto dell'ammontare del compenso spettante al sindaco e del massimale stabilito (€ 500.000,00).

Da tale circostanza discende che il pregiudizio cagionato da Passera alla società poi fallita e ai creditori sociali dovrà essere sopportato direttamente dal sindaco.

Le considerazioni finora svolte confermano l'irrelevanza delle istanze istruttorie non ammesse.



Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza, salvo che nel rapporto tra Ferruccio Passera e Milanese, tra i quali dovranno essere compensate in ragione dell'ambiguità del regolamento negoziale in ordine all'operatività o meno dell'estensione della copertura illimitata. Avuto riguardo al valore effettivo di condanna, vengono liquidati nel rapporto tra fallimento, i convenuti e il terzo chiamato Liguria i valori medi per ciascuna attività.

Le spese della c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del fallimento:

quanto a Enea Mamoli, della somma di € 2.590.000,00, oltre interessi come in parte motiva;

quanto a Stefano Viganò e Ferruccio Passera, in solido tra loro, della somma di € 215.000,00, oltre interessi come in parte motiva;

rigetta le domande di manleva formulate da Ferruccio Passera;

condanna Enea Mamoli al pagamento delle spese di lite in favore del fallimento, liquidate in € 36.145,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

condanna Stefano Viganò al pagamento delle spese di lite in favore del fallimento, liquidate in € 13.430,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

condanna Ferruccio Passera al pagamento delle spese di lite in favore del fallimento, liquidate in € 13.430,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

condanna Ferruccio Passera al pagamento delle spese di lite in favore di Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., liquidate in € 13.430,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

spese compensate tra Ferruccio Passera e Assicuratrice Milanese S.p.A.;

spese di c.t.u. definitivamente a carico di Enea Mamoli, Stefano Viganò, Ferruccio Passera, in solido tra loro.

Brescia, 7.8.2020

Il giudice est.

dott. Davide Scaffidi

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

